

Dott. FABRIZIO ROSSI
NOTAIO
Via Chiassi, 104 - Tel. 0376.638606
46043 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

N. 60.527 Rep.

N. 18.544 Racc.

MODIFICA STATUTARIA DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi
questo giorno ventitre
del mese di ottobre

23.10.2020

Alle ore 15.07 (quindici e sette).

In Castiglione delle Stiviere, nel mio studio posto in Via Chiassi n. 104.

Avanti a me Dott. Fabrizio Rossi, Notaio in Castiglione delle Stiviere, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, assistito da

Ferraroni Elena, nata a Castiglione delle Stiviere (MN), il 3 aprile 1987, residente a Guidizzolo (MN), in Via della Costituzione n. 2;

La Spada Manuela, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 20 giugno 1983, residente a Desenzano del Garda (BS), in Via Sirmione n. 31;

testimoni a me noti ed idonei a norma di legge come essi mi confermano, è presente il signor:

REDINI LUIGI, nato a Castel Goffredo (MN) il 10 marzo 1936, domiciliato ad Asola (MN), Via Montello n. 19, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della

"FONDAZIONE IL PONTE DELLA SOLIDARIETA' - ONLUS" con sede in Asola (MN), Via Modena n. 16, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Mantova al n. 272 dal 5 marzo 2015, codice fiscale 90024640204.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale stipula quanto segue.

Il signor REDINI LUIGI, nella sua qualità di Amministratore Unico, conviene di modificare l'attuale statuto sociale adeguandolo alle nuove disposizioni di legge in tema di terzo settore, come segue:

"STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE IL PONTE DELLA SOLIDARIETA' - ENTE FILANTROPICO"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - È costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE IL PONTE DELLA SOLIDARIETA' - ETS - ENTE FILANTROPICO".

La Fondazione ha sede in Asola (MN), Via Modena 16.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117

**REGISTRATO A
MANTOVA
il 30/10/2020
al N. 11940 Serie 1T
€**

del 3/07/2017 e leggi collegate.

La fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ETS - Ente filantropico" o l'acronimo "ETS - E.F."

SCOPO

Art. 2 - La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la sua attività negli esclusivi seguenti settori, in Italia e all'estero della beneficenza ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3) dell'art. 10 del d.lgs. 460/97, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 bis del citato art. 10 e ai sensi dell'art. 5 lettera u) del D.lgs. n. 117 del 2/07/2017 "u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo", mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni, appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro e/o privati che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) art. 10 del suddetto d.lgs. 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La beneficenza sarà destinata agli aiuti umanitari di solidarietà nazionale ed internazionale e al sostegno delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente al fine di migliorare, principalmente, le condizioni di vita dei bambini che vivono in situazioni di disagio, povertà ed emarginazione.

La Fondazione non potrà svolgere, attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

È fatto divieto di:

- distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- utilizzare gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività diverse da quelle espressamente sopra indicate.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa ad altri Enti del

Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazioni o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

DURATA

Art. 3 - La Fondazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

Art. 4 - La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine dall'Amministratore Unico e successivamente per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Amministratore Unico e successivamente al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento, comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'Ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale oggetto della Fondazione stessa, l'Amministratore Unico e successivamente il Consiglio di Amministrazione provvederanno all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico. La carica è assunta vita natural durante dal fondatore signor Redini Luigi. In caso di morte o dimissioni l'Amministratore Unico sarà sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri che dura in carica tre anni e sono rieleggibili anche negli anni successivi senza alcuna limitazione di tempo.

Art. 6 - Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- n. 3 (tre) discendenti del Fondatore e precisamente i più prossimi dei suoi discendenti in linea retta, ovvero in mancanza, i più prossimi dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado i più anziani di età e così all'infinito; in caso di morte, dimissioni o non accettazione subentra il loro discendente in linea retta più anziano di età e così all'infinito.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice - Presidente che durano in carica

tre anni e possono essere riconfermati anche negli anni successivi.

II Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie a trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice - Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il presidente o i due terzi del Consiglio lo giudichino necessario o ne sia fatta richiesta scritta con invito scritto diramato almeno 8 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 -II Segretario del Consiglio viene nominato dall'Amministratore Unico e, successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti oppure anche al di fuori degli stessi; i suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.

Art. 13 - All'Amministratore Unico e successivamente al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

L'Amministratore Unico e successivamente il Consiglio inoltre:

- a) approva eventuali regolamenti interni;
- b) nomina il Segretario;
- c) approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio

preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile di

ogni anno il bilancio dell'anno precedente;

d) dispone dei redditi derivanti dal patrimonio e di ogni altro contributo ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

e) determina il programma di attività della Fondazione;

g) esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

RAPPRESENTANZA

Art. 14-L'Amministratore Unico e successivamente il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione anche di fronte ai terzi e in giudizio: in caso di mancanza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetterà al Vice - Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14 bis - È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e succ. modificazioni e/o integrazioni, anche in forma monocratica. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organi di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'organo di controllo è formato da uno oppure da tre membri ed è nominato in prima istanza dall'Ente fondatore e successivamente dal comitato d'onore che delibererà a maggioranza.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ciascun componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 14 ter - È nominato nei casi previsti dall' art. 31 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche in forma monocratica, con le stesse modalità di cui al precedente articolo 14bis. È formato da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZI FINANZIARI

Art. 15 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

COMITATO D'ONORE

Art. 16 - Presso la Fondazione è istituito l'Albo del Comitato d'Onore nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che versano contributi e liberalità per almeno un triennio nella quota minima stabilita dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione o che versano, anche una sola volta contributi e liberalità il cui ammontare minimo è stabilito dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. Nell'Albo del Comitato d'Onore vengono iscritti anche gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che destinano alla Fondazione: eredità, legati e donazioni di denaro, titoli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è stabilito dall'Amministratore Unico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. La tenuta di tale Albo è affidata all'Amministratore Unico e successivamente al Consiglio di Amministrazione che potranno assumere in merito i provvedimenti che riterranno più opportuni.

SCIOGLIMENTO

Art. 17 - In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il liquidatore, assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti, altri Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazioni o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 18 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs 117/2017 e nelle altre leggi vigenti.

Art. 19 - Condizione sospensiva

1. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è sospesa l'applicazione delle modifiche del presente statuto che entreranno in vigore al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione conserverà nella propria denominazione l'acronimo ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché la relativa disciplina."

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Esente da bollo e da registro ex art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho

dato lettura, presenti i testi, al comparente che, approvando-
lo e confermandolo, lo sottoscrive con i testi e con me Notaio
alle ore 15.40 (quindici e quaranta).

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia
sotto la mia direzione e completati di mio pugno per intere
facciate sei e fin qui della settimana.

F.to Redini Luigi

F.to Elena Ferraroni teste

F.to Manuela La Spada teste

F.to Fabrizio Rossi Notaio

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FABRIZIO ROSSI, NOTAIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI MANTOVA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL D.LGS 82/2005, GIA' MODIFICATO DALL'ART.15 DEL D.LGS 30 DICEMBRE 2010 N. 235, FIRMATO DIGITALMENTE COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIAM PER GLI USI CONSENTITI.